COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 29-09-20

Oggetto: Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020- Conferma tariffe TARI 2019 Deliberazione C.C. n. 4 DEL 28-03-2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:30, presso la struttura Ex Asilo di Pietracamela in Via Gran Sasso, sono stati oggi convocati in seduta Ordinaria i Consiglieri comunali.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PETRACCIA MICHELE	**P**	**PODESCHI PONZIO**	**P**
BARTOLOMEI STEFANO	**P**	**PIERANGELI STEFANO**	**P**
DE LUCA MIRKO	**A**	**DI FURIA PAOLO**	**A**
PALMEGIANI ESTHER	**A**	**BELLISARI CORRADO**	**A**
INTINI FEDERICA	**P**	**CARUSO CRISTIANO**	**A**
MEDORI MARA	**A**		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 5
Assenti n. 6.

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Signor PETRACCIA MICHELE in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario comunale Sig. DOTT. BERARDINELLI ANDREA
La seduta è pubblica.

Sulla proposta relativa al presente provvedimento sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:19-09-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:19-09-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
    - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..."* (lett. f);
    - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
    - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";*

Dato atto che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di **PIETRACAMELA**, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

- il successivo comma 683, a mente del quale *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che "*… i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...";*

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 3 del 27/03/2019;

Richiamati anche,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6..."* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *"Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "*chi inquina paga*", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2020, la mancata applicazione della tariffa per mesi 12 (Parte fissa e Parte variabile)** in favore delle **utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19;

Dato atto che la minore entrata quantificata presumibilmente in **€ 45.000,00** sarà finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita con risorse di bilancio reperite attraverso maggiori trasferimenti statali derivanti dall'emergenza Covid-19 e/o i minori costi che saranno registrati su alcune tipologie di spese del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visti:

- L'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro*

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …";

- L'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …";*
- L'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".*
- Il D.L. n.34 del 19 maggio 2020, che all'art.106 comma 3 bis, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 4 del 28/03/2019 che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "A" ;

Di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di stabilire, per il solo anno 2020, la mancata applicazione della tariffa **per 12 mesi (Parte fissa e Parte variabile)** in favore delle **utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19;

Di dare atto che la minore entrata quantificata presumibilmente in **€ 45.000,00** sarà finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita con risorse di bilancio reperite attraverso maggiori trasferimenti statali derivanti dall'emergenza Covid-19 e/o i minori costi che saranno registrati su alcune tipologie di spese del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cu al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;

Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

e infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato "A"

Categoria		sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
Uso domestico	1	Un componente	Domestico	0,48272	73,889493
	2	Due componenti	Domestico	0,566391	103,445291
	3	Tre componenti	Domestico	0,643626	133,001088
	4	Quattro componenti	Domestico	0,695116	162,556885
	5	Cinque componenti	Domestico	0,714425	214,279531
	6	Sei o piu` componenti	Domestico	0,707989	251,224278
Uso non domestico	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	Non domestico	0,156835	0,4416
	2	Campeggi,distributori carburanti	Non domestico	0,237956	0,665876
	3	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
	4	Esposizioni,autosaloni	Non domestico	0	0
	5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	0,54622	1,54908
	6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	0,45969	1,305678
	7	Case di cura e riposo	Non domestico	0	0
	8	Uffici,agenzie,studi professionali	Non domestico	0,486731	1,371744
	9	Banche ed istituti di credito	Non domestico	0,340711	0,95796
	10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	Non domestico	0,508363	1,432594
	11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	Non domestico	0,551628	1,56125
	12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	Non domestico	0	0
	13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	Non domestico	0	0
	14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	Non domestico	0	0
	15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	0	0
	16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	Non domestico	2,9961	8,473867
	17	Bar,caffe`,pasticceria	Non domestico	2,368758	6,693555
	18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	Non domestico	0,308263	0,869292
	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	0	0
	20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	Non domestico	0	0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PETRACCIA MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

Pietracamela, li

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

E' copia conforme all'originale.

Pietracamela, lì

Il Segretario Comunale
DOTT. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione
[ ] E' divenuta esecutiva il giorno _____

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000

Pietracamela , li

Il Segretario Comunale